



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica - Sessione straordinaria di Prima Convocazione

**N° 24 DEL 28/09/2017**

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS. N.175/2016 E SMI.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno **giovedì ventotto** del mese di **settembre** alle ore **20:30**, nella **Sede Municipale**, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. All'appello risultano :

NOME	FUNZIONE	PRESENZA
TURLA FIORELLO	SINDACO	PRESENTE
TURLA ANTONIO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURLA PIERO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI ALESSANDRA	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MARCO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
RIBOLA MAURO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
NOVALI GUGLIELMO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
COLOSIO ANGELO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
DALMERI GIOVANNI	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE
TURLA SERGIO	CONSIGLIERE COMUNALE	PRESENTE

Partecipa **Il Segretario Comunale Dott.ssa Mariateresa Porteri**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**Il Fiorello Turla**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI AI SENSI DELL'ART.24 DEL D.LGS. N.175/2016 E SMI.**

*Introduce il sindaco, che chiede al Segretario Comunale di presentare brevemente il punto in quanto trattasi di argomento tecnico. Ella procede a quanto richiesto, spiegando la finalità perseguita dal legislatore attraverso la revisione straordinaria. Il Consiglio Comunale stasera sarà chiamato a pronunciarsi circa il mantenimento delle esigue partecipazioni detenute, per le ragioni indicate nell'allegato documento e che procede a illustrare brevemente.*

### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del TUSP), individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Monte Isola e a patto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO** che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**TENUTO CONTO** che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione per costituire parte integrante e sostanziale, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

**CONSIDERATO** che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

**RITENUTO** che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

**VERIFICATO** che in base a quanto sopra si ritiene che, ad oggi, non sussista la motivazione per l'alienazione di alcuna partecipazione;

**RILEVATO** che, in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**TENUTO CONTO** degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già approvato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 8 del 20.03.2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art.24, c.2, T.U.S.P.;

**ATTESTATO** che non si è resa necessaria l'acquisizione del parere del revisore del conto atteso che, per effetto della presente deliberazione non viene mutato l'assetto delle partecipazioni;

**ACQUISITI** i pareri di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la deliberazione n. 19 della Corte dei Conti – sezione delle autonomie recante “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24 del D.Lgs. 175/2016”;

*Con votazione* dal seguente esito:

- presenti: n. 11
- favorevoli: n. 10
- astenuti: n. 1 (Turla S.)
- contrari: ===

## DELIBERA

**1. DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**2. DI DARE ATTO** che, ad oggi, non si ravvisa la necessità di procedere ad alienazione di alcuna partecipazione né ad azioni di razionalizzazione;

**3. DI EFFETTUARE** le seguenti precisazioni, puntualmente contenute nella documentazione allegata:

- **SVILUPPO TURISTICO**: la partecipazione viene mantenuta per il tempo strettamente necessario a consentire la conclusione degli studi volti ad accertare la sussistenza delle proprietà termali delle acque che scorrono nel sottosuolo, onde consentire le valutazioni conseguenti e preordinate, se del caso, ad effettuare l’alienazione della partecipazione a condizioni non pregiudizievoli per l’ente. L’accertamento effettivo di tali proprietà ben potrebbe, infatti, incidere sull’appetibilità per il mercato della quota, specie in ragione della straordinaria visibilità della quale gode il Sebino, e in particolare Monte Isola, a seguito dell’evento di portata mondiale *The Floating Piers*, svoltosi nel 2016. Si evidenzia che la società ha registrato nel triennio 2011/2013 un risultato medio negativo al quale la stessa ha fatto fronte con mezzi propri, come da dichiarazione (agli atti) pervenuta a firma dell’amministratore unico dr Flavio Gnechi. Tuttavia, in un’ottica di pieno rispetto dell’art. 21 del TUSP, si dà mandato al servizio finanziario di quantificare il fondo contemplato dallo stesso articolo e che verrà stanziato nella prima variazione di bilancio utile.

- **TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO srl**: ad oggi la società è inattiva in quanto tutti i servizi che costituiscono l’oggetto sociale dell’organismo in questione sono espletati da Acque Bresciane srl (partecipazione indiretta attraverso Cogeme spa, come sopra specificato), a seguito dell’istituzione dell’ATO da parte della Regione Lombardia.

Attualmente, pertanto, la società non eroga alcun servizio né al Comune di Monte Isola né a nessun altro Comune, ma si occupa di effettuare investimenti sulle reti. Il Consiglio Comunale nel piano 2015 aveva dichiarato la volontà di mantenere momentaneamente la partecipazione, in quanto trattasi di società proprietaria dell’intera rete del collettore fognario del Sebino, cui il gestore del servizio idrico paga un canone concessorio per quanto concerne le reti realizzate direttamente dalla società mentre le altre sono concesse in uso gratuito ai gestori nel rispetto dell’art. 153 del D.Lgs. 152/2006.

L’Amministrazione Comunale ritiene di dover mantenere la partecipazione che consente, oltre alla gestione dei canoni concessori, la gestione unitaria della proprietà delle reti che sono ubicate nei diversi territori dell’ATO.

Si ritiene che l’attività esercitata sia ricompresa in quelle di cui all’art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175 cit in forza del quale è ammissibile la partecipazione in società che svolgono un’attività di “*produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti*”

*funzionali ai servizi medesimi”* La partecipazione viene mantenuta in quanto T.A.S. è proprietaria delle ragioni della obbligatorietà della pubblicità della rete. La società è stata formalmente invitata a porre in essere le azioni necessarie per rispettare i parametri e i criteri di cui al TUSP, ivi compreso l'adeguamento statutario.

- COGEME SpA: la partecipazione viene mantenuta in quanto Cogeme gestisce per conto del Comune di Monte Isola il servizio idrico integrato (fognatura ed acquedotto), dapprima mediante AOB2, società partecipata al 79,90% da Cogeme che, quindi, risulta essere una partecipazione indiretta del Comune di Monte Isola. Al fine di un compiuto e aggiornato quadro, che in data 28 aprile 2017 la società AOB2 è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del gestore unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane srl. Pertanto, ad oggi, il servizio idrico integrato è svolto da Acque Bresciane srl, partecipata tanto da AOB2 quanto da Cogeme spa e partecipazione indiretta del Comune di Monte Isola. Il conferimento del servizio è avvenuto ad opera dell'ATO Provincia di Brescia con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35/2016;

**4. DI DARE ATTO** che entro i termini e con le modalità di cui all'art.20 TUSP il consiglio comunale dovrà effettuare la revisione periodica delle partecipazioni al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per il loro mantenimento;

**5. DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;


**6. CHE** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;

**7. CHE** copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.

 PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

**IL PRESIDENTE**  
**Sindaco**  
**Fiorello Turla**



**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Mariateresa Porteri**



---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO ONLINE**  
**(ART.124 DEL D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i. e ART.32 c.1 Legge 18/06/2009 n.69)**

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di Monte Isola in data **20/10/2017** all'indirizzo [www.monteisola.gov.it](http://www.monteisola.gov.it) ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Mariateresa Porteri**




---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**  
**(ART.134 del D. LGS. 18/08/2000, N.267 e s.m.i.)**

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva decorso il decimo giorno dalla compiuta pubblicazione all'Albo Pretorio.

**Il Segretario Comunale**  
**Dott.ssa Mariateresa Porteri**





Destinazione Italiana Vincente  
Edizione 2010

COMUNE DI MONTE ISOLA  
Provincia di Brescia

# Revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi

ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.24 IN DATA 28.09.2017

Il Segretario Comunale  
D.ssa Mariateresa Porteri



Membro della Federazione C&G  
**RINA**  
ISO 14001:2004  
Sistema Ambientale Certificato



## **1. Premessa e riferimenti normativi**

Il D.Lgs. 175 del 19.08.2016 recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) entrato in vigore il 23 settembre 2016 e recentemente novellato dal D.Lgs. 100/2017, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

Il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., vale a dire:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

Le società *in house* hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b) ed e) ed operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

L'art. 24 T.U.S.P. impone alle amministrazioni pubbliche una ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente alla data di entrata in vigore del T.U.S.P. (23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere alienate o assoggettate alle misure di razionalizzazione di cui all'art. 20 commi 1 e 2.

Devono, in particolare, essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni:



**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
*Provincia di Brescia*

Devono, in particolare, essere oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- 1) che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- 2) che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) per le quali si verifichino le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Per le amministrazioni di cui all'art. 1 comma 611 della L. 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), il provvedimento la ricognizione straordinaria costituisce



aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 del medesimo articolo.

Il Comune, in ottemperanza alla disposizione suddetta ha approvato il *Piano operativo di razionalizzazione delle società* con deliberazione consiliare n.8 del 30.03.2015 (di seguito, per brevità, *Piano 2015*), che è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 7 maggio 2015 e pubblicato sul sito *internet* istituzionale [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it) nella sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata alle partecipazioni societarie.

Anche il provvedimento di ricognizione straordinaria in questione sarà poi inviato alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 nonché alla struttura di cui all'art. 15 affinché ne verifichi il puntuale adempimento.

## **2. Le partecipazioni societarie**

Al momento della stesura e dell'approvazione del Piano 2015, il comune di Monte Isola partecipava al capitale delle seguenti società:

1. Cogeme spa con una quota pari a 0,009%;
2. Sviluppo Turistico Lago d'Iseo con una quota pari a 0,05%;
3. Tutela Ambientale del Sebino Bresciano srl con una quota pari a 1,19%;

Nessuna delle suddette società è quotata sui mercati regolamentati.

### **Altre partecipazioni e forme associative.**

Per finalità di completezza si rileva che il Comune di Monte Isola partecipa, inoltre, al Consorzio Forestale del Sebino Bresciano - Sebinfor con una quota pari al 10%.

Aderisce altresì alla Comunità Montana del Sebino Bresciano, con sede in Sale Marasino (Brescia) via Roma n. 41. Nata nel 1974 è, ad oggi, formata da nove Comuni (Pisogne, Zone, Marone, Sale Marasino, Sulzano, Monte Isola, Iseo, Ome, Monticelli Brusati) per un totale di circa 35 mila abitanti.

L'adesione alla Comunità Montana e la partecipazione al Consorzio, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non sono oggetto della presente revisione straordinaria.



**COMUNE DI MONTE ISOLA**  
*Provincia di Brescia*

**COGEME spa**

**COGEME spa**, con sede in Rovato via XXV Aprile n. 18

La società ha per oggetto l'esercizio in proprio e/o per conto degli Enti Locali, nonché di soggetti terzi delle seguenti attività:

- a) la gestione dei servizi pubblici locali e sovracomunali degli Enti Locali soci;
- b) la progettazione, la realizzazione nonché la gestione delle opere, edifici ed impianti pubblici, l'effettuazione dei lavori, forniture e servizi pubblici in genere per gli Enti Locali soci.

Cogeme gestisce per conto del Comune di Monte Isola il servizio idrico integrato (fognatura ed acquedotto), dapprima mediante AOB2, società partecipata al 79,90% da Cogeme che, quindi, risulta essere una partecipazione indiretta del Comune di Monte Isola.

Vale la pena osservare, al fine di un compiuto e aggiornato quadro, che in data 28 aprile 2017 la società AOB2 è stata oggetto, nell'ambito della realizzazione del gestore unico dell'ambito della Provincia di Brescia, di una operazione straordinaria attraverso la quale ha conferito la propria azienda in Acque Bresciane srl. Pertanto, ad oggi, il servizio idrico integrato è svolto da Acque Bresciane srl, partecipata tanto da AOB2 quanto da Cogeme spa e partecipazione indiretta del Comune di Monte Isola.

**Il Consiglio Comunale ha dichiarato la volontà di mantenere la partecipazione in Cogeme spa**, stante la sua necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali, posto che gestisce un servizio di interesse generale ex art. 4 comma 2 lett a.

Di seguito taluni dati:

Quota di partecipazione al capitale: 0,009%

Numero degli amministratori: cinque

Numero di dipendenti: dieci

Oneri sul bilancio comunale derivante dalla partecipazione: nessuno, anzi il Comune introita annualmente dividendi, ancorché d'entità alquanto esigua. Gli oneri sul bilancio comunale sono a titolo di corrispettivo alla società per il servizio di gestione regolarmente reso all'ente.

Durata dell'impegno: 2050

Società NON in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio della pluralità di partecipazioni di Cogeme spa (oltre a quelle menzionate), dei presupposti del mantenimento nonché dei bilanci, si rinvia alla documentazione allegata, redatta secondo l'allegato alla deliberazione della Corte Conti



sezione autonomie n. 19/2017, nonché rinvenibile sul sito del Gruppo Cogeme [www.cogeme.net](http://www.cogeme.net), raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Monte Isola, dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

### SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa

**SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO spa**, con sede in Iseo (Brescia) via Colombera n.2.

La Società in oggetto ha quel finalità lo sviluppo turistico del lago d'Iseo.

Il Comune di Monte Isola vi partecipa, in forma assai esigua, dal 1/3/1977.

Ancorché l'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 267/00 reciti *"Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo"*, non si ritiene che la partecipazione ad una società che gestisce strutture ricettive e ludiche per i turisti sia da considerarsi quale attività necessaria per il perseguimento di finalità istituzionali, assumendo la connotazione di attività commerciale a tutti gli effetti.

Il Consiglio Comunale, con deliberazione consiliare n. 11 del 30.04.2010 e successiva n. 09.04.2011, ha manifestato la volontà di dismettere tale partecipazione. Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato attuato l'*iter* per dare compimento a tale decisione.

Nel piano di razionalizzazione 2015 è stata confermata la **volontà di dismettere la quota, prediligendo, stante l'esiguità della stessa e sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.**

Il Comune di Monte Isola partecipa a SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO s.p.a. nella misura del 0,18%.

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: quattro

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2020

Nel triennio 2011/2013 la società ha registrato un risultato medio negativo; pertanto il Comune di Monte Isola accantona sul proprio bilancio un fondo costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 comma 2 lett. a). La società ha reso, comunque, dichiarazione (agli atti) con la quale attesta la sussistenza di riserve volte a far fronte alle perdite.

Per quanto riguarda il dettaglio dei dati della società, ivi compresi quelli di bilancio, si rinvia alla documentazione allegata e al sito [www.sassabanek.it](http://www.sassabanek.it), sottosezione 'società trasparente', raggiungibile anche dal sito istituzionale del Comune di Monte Isola [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it), dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata.

Ad oggi, nonostante la volontà palesata dal Consiglio Comunale, non si è riusciti a dar attuazione alla procedura di alienazione anche in ragione dell'esiguità della quota posseduta e dell'inesistenza

di impatto sul bilancio dell'ente. Sono in corso valutazioni a livello sovra comunale al fine di attuare una procedura congiunta, una volta concluse analisi sulle acque che scorrono nel sottosuolo, risultate aventi, ad un primo esame, natura termale. La conferma di ciò è di tutta evidenza che potrebbe incidere in modo significativo sul valore della ancorché esigua partecipazione comunale con ricadute positive anche sull'appetibilità sul mercato, specie in ragione della straordinaria visibilità di cui il territorio del Sebino gode in questo periodo, a seguito della manifestazione artistica di portata mondiale *The Floating Piers*, che ha posto il territorio nell'occhio mediatico planetario. Ragioni di prudenza e di ottimizzazione del pubblico interesse impongono, pertanto, una ulteriore valutazione a conclusione di tale fase, che si auspica di portare termine a breve.



## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

### TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l.

**TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l.**, con sede in Iseo, viale Europa n. 9

La società ha per oggetto la gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato. Si occupa altresì di dare attuazione a tutte le operazioni industriali, commerciali, mobiliari, nonché associandosi con altri soggetti pubblici ritenute dall'organo amministrativo necessarie ed utili per la realizzazione di quanto connesso anche indirettamente con l'oggetto sociale.

Gestiva per il Comune di Monte Isola il servizio di depurazione acque reflue.

Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono espletati da Acque Bresciane srl (partecipazione indiretta attraverso Cogeme spa, come sopra specificato), a seguito dell'istituzione dell'ATO da parte della Regione Lombardia.

Attualmente, pertanto, la società non eroga alcun servizio né al Comune di Monte Isola né a nessun altro Comune, ma si occupa di effettuare investimenti sulle reti. Il Consiglio Comunale nel piano 2015 aveva dichiarato la volontà di mantenere momentaneamente la partecipazione, in quanto trattasi di società proprietaria dell'intera rete del collettore fognario del Sebino, cui il gestore del servizio idrico paga un canone concessorio per quanto concerne le reti realizzate direttamente dalla società mentre le altre sono concesse in uso gratuito ai gestori nel rispetto dell'art. 153 del D.Lgs. 152/2006.

L'Amministrazione Comunale ritiene di dover mantenere la partecipazione che consente, oltre alla gestione dei canoni concessori, la gestione unitaria della proprietà delle reti che sono ubicate nei diversi territori dell'ATO.

Si ritiene che l'attività esercitata sia ricompresa in quelle di cui all'art. 4 lett. a) del D.Lgs. 175 cit in forza del quale è ammissibile la partecipazione in società che svolgono un'attività di "produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi".

A seguito della dichiarata incostituzionalità dell'art. 4 del DL 138/2011 (che al comma 32 escludeva il servizio idrico integrato dall'applicazione della disciplina prevista per le società a partecipazione pubblica e per le partecipazioni degli enti pubblici alle stesse, deve ritenersi che la proprietà delle reti idriche debba necessariamente essere pubblica ex art. 143 comma 1 del D.Lgs. 152/2006, a mente del quale "Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge" o in capo a società a capitale interamente pubblico che, in virtù del principio di separazione tra proprietà delle reti e gestione del servizio, le deve mettere a disposizione dei gestori, ai sensi dell'art. 113 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.



Alla luce di quanto sopra le amministrazioni comunali dei territori in cui è ubicata la rete fognaria hanno deciso di comune accordo il mantenimento della partecipazione. La mancata gestione unitaria delle reti determinerebbe che le stesse, stante la loro inalienabilità, dovrebbero essere trasferite ai singoli comuni, in ragione della loro pertinenza territoriale, che poi dovrebbero concederle, in modo frammentato, in uso ai gestori in relazione al necessario utilizzo, con evidenti ripercussioni negative sia in merito agli oneri di bilancio che sulla qualità della gestione.

La partecipazione del Comune di Monte Isola a TUTELA AMBIENTALE DEL SEBINO BRESCIANO s.r.l. è pari all'1,19%.

Il Comune di Monte Isola ha invitato la società ad adeguare il proprio statuto e il proprio assetto alle disposizioni di cui all'art. 175 cit.

Di seguito taluni dati:

Numero degli amministratori: uno

Numero di dipendenti: uno

Oneri sul bilancio comunale: nessuno

Durata dell'impegno: 2100

La società NON è in perdita.

Per quanto riguarda il dettaglio dei bilanci e degli altri dati, si rinvia alla documentazione presente sul sito istituzionale del Comune di Monte Isola [www.comune.monteisola.bs.it](http://www.comune.monteisola.bs.it), dalla sezione amministrazione trasparente, sottosezione dedicata, nonché al sito della società [www.tassrl.it](http://www.tassrl.it).